SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1015)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Modifiche all'articolo 630 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Una politica criminale, che voglia perseguire l'obiettivo della difesa sociale in tutte le sue implicazioni, deve preoccuparsi, oltre che di punire i delinquenti, anche di assicurare protezione alle vittime dell'attività criminosa specialmente nel momento in cui, come nel sequestro di persona, esse si trovano esposte a grave rischio.

Il nostro sistema penale conosce tutta una serie di misure che hanno attitudine a determinare nei soggetti attivi l'interesse ad interrompere la loro azione criminosa e ad agire in senso contrario ad essa. Gli istituti tradizionali sono costituiti dalla desistenza volontaria e dal recesso attivo, previsti in via generale nell'articolo 56 del codice penale. Istituti analoghi, di carattere speciale, sono configurati in altre disposizioni della legge penale.

Tali misure assumono un particolare rilievo in ordine ai fenomeni criminosi con struttura associativa. Infatti, è proprio di fronte a questi fenomeni, in vista della loro gravità e della plurisoggettività degli autori, che è maggiore l'interesse dell'ordinamento ad offrire stimoli che determinino nei soggetti coinvolti una riconsiderazione della loro azione in senso anticriminale.

Il legislatore ha riconosciuto a tal punto l'utilità di questi incentivi, in relazione ai reati associativi, da attribuire valore scriminante al recesso (articoli 308 e 309 del codice penale).

Negli ultimi anni la legge italiana, in linea con i più moderni sistemi di diritto penale, ha accolto una estensione delle misure su indicate ad ipotesi di concorso in reati che non hanno forma associativa. Ciò è avvenuto nei casi di sequestro di persona, dove il concorso soggettivo, a causa della natura permanente del reato e della usuale lunghezza del tempo della sua permanenza, si atteggia con particolare intensità così da creare vincoli interpersonali che si avvicinano strutturalmente a quelli tipici dei reati associativi.

Si ricorda, in particolare, il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

che ha introdotto istituti del genere di quelli qui considerati per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Successivamente il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, si è orientato sulla stessa linea con riguardo a qualsiasi forma di concorso in reati che hanno finalità di terrorismo o di eversione.

L'inserimento di queste ultime disposizioni nel nostro ordinamento pone il problema di un ulteriore allineamento per ristabilire un equilibrio turbato. Si tratta di offrire ai compartecipi nel reato di sequestro di persona a fine di estorsione altre opportunità già previste per casi analoghi. Questa esigenza è tanto più avvertita se si considera che il sequestro di persona a fine di estorsione sta conoscendo una diffusione crescente negli ultimi tempi.

Si ricorda che il legislatore già nel 1978 aveva provveduto ad inserire nell'articolo 630 del codice penale una speciale attenuante nei confronti di chi si fosse adoperato per restituire la libertà al sequestrato. Si tratta ora di inserire questa misura in un quadro più articolato, di cui entrano a far parte anche i due tipi di ravvedimento attivo già ipotizzati dall'articolo 4 di cui alla succitata legge n. 15 del 1980.

In conseguenza dell'innovazione l'attuale testo dell'articolo 630 del codice penale resta immutato nei primi tre commi, mentre il quarto comma viene scisso in due parti, la prima delle quali diviene un capoverso autonomo, mentre la seconda confluisce nell'attuale quinto comma. Viene poi inserita, quale sesto comma, la previsione dell'articolo 4 della legge di cui s'è detto integrata con l'aggiunta dell'inciso « al di fuori del caso previsto nel comma precedente » per chiarire che non v'è possibilità di concorso fra la previsione dell'adoperarsi per far conseguire la liberazione al sequestrato e la previsione generica dell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. È stato anche necessario prevedere che la diminuzione di pena possa giungere fino a due terzi per evitare l'incongruità che l'ipotesi dell'ergastolo si trasformi in una sanzione minima di 12 anni, mentre l'ipotesi della reclusione di anni 30 comporti una trasformazione in una sanzione minima, più elevata, di 12 anni e 6 mesi, così come sarebbe avvenuto se si fosse mantenuta integra la formulazione del citato articolo 4 che, riferendosi ad un quadro sanzionatorio diverso, prevedeva la riduzione da un terzo alla metà.

L'ultimo capoverso attuale, immutato, diviene settimo comma e, infine, è aggiunto un ottavo comma che serve a chiarire gli effetti del concorso delle nuove attenuanti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o

per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorchè ricorrono le circostanze attenuanti di cui al sesto comma del presente articolo ».